



## CIRCOLARE N. 6

*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*  
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA – UFFICI XII - XIII  
ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO – Uff. II

Allegati: 2

A tutte le Amministrazioni  
Centrali dello Stato

Ai Direttori degli Uffici centrali  
del bilancio

Ai Direttori delle Ragionerie  
territoriali dello Stato  
LORO SEDI

e, per conoscenza:

Alla Corte dei conti  
Via Baiamonti, 25  
00198 R O M A

OGGETTO: Accertamento residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2014.

Con la presente circolare si forniscono le istruzioni da seguire per le operazioni di chiusura delle scritture contabili ai fini della redazione del conto consuntivo del decorso esercizio finanziario.

A tal fine si ritiene opportuno precisare preliminarmente che gli emanandi decreti di accertamento dei residui (DAR), soggetti anche al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, ai sensi dall'art. 3, comma 1, lettera h), della legge 14 gennaio 1994, n. 20, devono essere assoggettati alla nuova procedura di controllo introdotta dall'art 33 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, che ha sostituito il comma 3, dell'art. 5, del D. L.gs 30 giugno 2011, n. 123.

A seguito della suddetta innovazione normativa, infatti, gli atti di cui all'art. 5. comma 2, lettera a), del D. Lgs n. 123/2011, soggetti al controllo preventivo della Corte dei conti, devono essere inviati dalle Amministrazioni agli uffici della Corte dei conti, per il controllo di legittimità, e contestualmente agli Uffici centrali del bilancio (UCB) o alla competente Ragioneria territoriale dello Stato (RTS), per il controllo preventivo di regolarità contabile.

Tenuto conto che la nuova procedura di controllo non può non raccordarsi con tutta la vigente normativa giuscontabile di carattere sostanziale, si ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni operative, salva ogni eventuale diversa indicazione della Corte dei conti in materia.

Gli UCB e le RTS, tenuti ad accertare le somme da conservare come residui ai sensi dell'art. 53 della legge di contabilità generale dello Stato e dell'art. 275 del relativo regolamento, collaboreranno con le Amministrazioni di riferimento fornendo alle stesse, in via istruttoria, i prospetti dimostrativi da allegare ai DAR, nonché ogni altro elemento utile all'adozione dei decreti medesimi.

Le Amministrazioni, quindi, redigeranno i DAR inviandoli in originale, unitamente alla documentazione giustificativa, ai competenti uffici della Corte dei conti e ne trasmetteranno altresì una copia conforme all'originale agli UCB ed alle RTS di riferimento.

I suddetti uffici preposti al riscontro contabile provvederanno sollecitamente ad esercitare il controllo di competenza e a dare informazione dell'esito del controllo alla Corte medesima e all'amministrazione interessata, secondo le istruzioni già fornite con nota n. 79092 del 9/10/2014.

La medesima procedura di controllo sarà seguita per i residui provenienti dai fondi assegnati in gestione ad Organi periferici ai sensi dell'art. 2 della legge 17 agosto 1960, n. 908 (vedasi paragrafo sub lettera E).

Nell'ipotesi in cui le Amministrazioni siano già in grado di adottare modalità di redazione e di invio degli atti in forma dematerializzata tramite posta elettronica certificata (PEC), si rimanda a quanto evidenziato nella Circolare del 20 gennaio 2014, n. 3 di questo Dipartimento.

Sul punto, inoltre, si ritiene opportuno evidenziare la necessità di garantire il rispetto delle nuove disposizioni tecniche emanate con il DPCM del 13 novembre 2014 recante "*Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici*".

In particolare si richiama l'attenzione sull'obbligo della dichiarazione di conformità, firmata digitalmente, prevista laddove si trasmettano copie per immagine (scansioni) di documenti originariamente prodotti su supporti analogici (cartacei), ai sensi dell'articolo 22, comma 1 e seguenti del codice dell'amministrazione digitale e dell'articolo 4, commi 2 e 3, del DPCM del 13 novembre 2014.

Nel caso di DAR redatti in modalità dematerializzata è fondamentale che le Amministrazioni ne curino la trasmissione, agli Uffici di controllo ed alla Corte dei conti, con unico messaggio PEC completo di tutta la documentazione giustificativa e di supporto, autenticata in modalità digitale, come sopra precisato.

Ciò premesso, si riportano di seguito i criteri generali da seguire per le operazioni di chiusura delle scritture contabili dell'esercizio finanziario 2014, ai fini della redazione del conto consuntivo.

A) Determinazione dei residui passivi dell'esercizio finanziario 2014.

In conformità al disposto dell'art. 275 del R.D. n. 827 del 23 maggio 1924 (Regolamento di Contabilità Generale dello Stato), gli Uffici centrali del bilancio provvedono ad accertare le somme da iscrivere quali residui nel conto consuntivo ed a compilare apposita dimostrazione da allegare ai decreti ministeriali con i quali si autorizza, ai sensi dell'art. 53 del R.D. n. 2440 del 18 novembre 1923 (Legge di Contabilità Generale dello Stato), la conservazione in conto residui delle somme impegnate nell'esercizio scaduto.

Secondo quanto prescritto dal citato art. 275 tale dimostrazione deve indicare:

- a) le somme relative ad ordini di accreditamento di cui è stato chiesto il trasporto ai sensi dell'articolo 61-bis della Legge di Contabilità Generale dello Stato;
- b) le somme riferibili a rate di spese fisse rimaste insolute alla data del 31 dicembre, le quali devono essere determinate operando la differenza tra i ruoli emessi ed i pagamenti eseguiti;
- c) le somme che trovano riscontro in formali, documentati provvedimenti dell'Amministrazione interessata, regolarmente impegnate;
- d) le somme concernenti gli ordinativi trasportati su ordini di accreditamento di contabilità ordinaria per i quali non è consentito il trasporto, in quanto riguardanti spese di parte corrente, nonché quelle corrispondenti ad impegni assunti da funzionari delegati, per i quali non è stato disposto il relativo pagamento entro la chiusura dell'esercizio finanziario e rilevabili dagli elenchi modelli 62 C.G.;
- e) le eventuali somme riferibili a spese di giustizia anticipate con i fondi della riscossione ovvero pagate dagli Uffici postali, alle vincite al lotto, a quelle dovute in corrispondenza

degli accertamenti d'entrata, nonché ad ogni altra spesa rimasta da pagare al termine dell'esercizio, non compresa tra quelle innanzi indicate;

- f) i residui di stanziamento da conservare ai sensi dell'art. 36, comma 2, della Legge di Contabilità Generale dello Stato, nel testo vigente per effetto dell'art. 1, comma 33-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

Ai sensi del comma 3 del ripetuto art. 275, l'anzidetta dimostrazione dovrà essere corredata:

- per le spese di cui alle lettere c) e d), degli elenchi compilati dai competenti Uffici centrali e periferici nei quali debbono indicarsi il cognome ed il nome del creditore, l'oggetto della spesa e la somma dovuta;
- per quanto attiene alle spese di giustizia di cui alla lettera e), di prospetti riassuntivi compilati per provincia;
- per le spese di cui alla lettera f), di un prospetto in cui, a fronte dello stanziamento, vengono indicati gli impegni da assumere, con riferimento ai singoli progetti o programmi da realizzare, in coerenza con le motivazioni di cui al successivo paragrafo C), corredato da una dichiarazione circa la necessità di conservare le relative somme in bilancio. Tale dichiarazione deve essere resa dai dirigenti competenti ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché dai capi degli Uffici periferici investiti di attribuzioni decentrate.

Le spese relative a regolazioni contabili, a regolazioni debitorie mediante titoli di Stato e ad assegni alle categorie protette, giusto il disposto dell'art. 54, comma 16, primo periodo della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono imputate alla competenza dell'esercizio finanziario in cui vengono disposti i relativi pagamenti; analoga disciplina di imputazione all'esercizio finanziario dell'effettivo pagamento si applica alle spese per stipendi ed altri assegni fissi equivalenti, pensioni ed assegni congeneri, ai sensi dell'art. 34, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché alle spese per competenze accessorie, ai sensi dell'articolo 4, comma 4 ter, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, e dell'art. 2, comma 2, del relativo decreto attuativo 1° dicembre 2010 del Ministro dell'economia e delle

finanze sul pagamento unificato delle competenze fisse ed accessorie al personale. Per maggiori dettagli sulla materia, si rimanda alla circolare n. 39 del 22 dicembre 2010, con cui sono state fornite istruzioni operative derivanti dall'introduzione del "Cedolino unico".

Analogamente, per effetto delle disposizioni di cui all'art. 37 della legge 30 marzo 1981, n. 119, "Le ritenute per imposte sui redditi delle persone fisiche operate sugli stipendi e sulle pensioni corrisposti al personale statale, rispettivamente, in attività di servizio ed in quiescenza, nonché i contributi previdenziali ed assistenziali inerenti alle suddette voci retributive ed alle pensioni, sono imputati alla competenza del bilancio dell'anno finanziario in cui ne vengono effettuati i versamenti".

E' necessario precisare, tuttavia, che la normativa specifica su ritenute e contributi previdenziali ed assistenziali - nei casi in cui non rientrino nel c.d. "cedolino unico" - non si applica agli ordinativi modelli 31 C.G. tratti sugli ordini di accreditamento, emessi nel corso dell'esercizio 2014, rimasti inestinti alla chiusura dell'esercizio medesimo, i quali per effetto del trasporto trovano imputazione all'esercizio 2015, in conto residui, ai sensi della circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 25 del 28 ottobre 2014.

#### **B) Rideterminazione dei residui passivi provenienti dagli esercizi precedenti al 2014.**

Nel rammentare che, in base al comma 2 dell'art. 154 del Regolamento di Contabilità generale dello Stato, i residui di cui trattasi devono essere tenuti distinti a seconda dell'esercizio di provenienza, si raccomanda, per la loro ulteriore conservazione in bilancio, la stretta osservanza dei limiti temporali stabiliti dal summenzionato art. 36 della Legge di Contabilità Generale dello Stato, modificato, al riguardo, dall'art. 3, comma 36, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (L.F. 2008).

In attuazione di tali disposizioni, alla chiusura dell'esercizio devono essere pertanto eliminati dal bilancio:

1) Per economia

- i residui di stanziamento di parte corrente, il cui mantenimento in bilancio non sia espressamente autorizzato da una specifica norma di legge;

- i residui di stanziamento relativi a capitoli di spesa in conto capitale, provenienti da somme stanziante nell'esercizio 2013, nonché da stanziamenti iscritti in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio finanziario 2012.

Tra le speciali disposizioni derogatorie delle sopracitate regole generali si evidenziano le deroghe previste dalla legge 27 dicembre 2013, n. 148 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016":

- Art. 2 c. 12, in base al quale "le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014, nei pertinenti programmi relativi ai seguenti fondi da ripartire, non utilizzate al termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo: Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti e Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle eventuali assunzioni di personale a tempo indeterminato per le Amministrazioni dello Stato da autorizzare in deroga al divieto di assunzione";

- Art. 3 c. 4, in base al quale "le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2014 relative al Fondo per lo sviluppo e la coesione, nonché quelle trasferite dal Fondo medesimo ai pertinenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri destinatari delle risorse finanziarie, disponibili al termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo";

- Art. 17, c. 7, in base al quale "le risorse finanziarie relative ai fondi destinati all'incentivazione del personale civile dello Stato, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei Corpi di polizia, nonché quelle per la corresponsione del trattamento economico accessorio del personale dirigenziale, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo".

Tra le norme derogatorie si segnalano inoltre:

- la norma relativa al fondo per l'occupazione e precisamente la disposizione di cui all'art. 1 c. 8 del decreto-legge n. 148 del 20 maggio 1993, convertito con modificazioni, dall'art.1, comma 1, della legge n. 236 del 19 luglio 1993 recante "Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione" che recita: "le somme non impegnate in ciascun esercizio finanziario possono esserlo in quello successivo".

- la norma relativa ai progetti innovativi nel settore informatico di cui all'art. 27, comma 4, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" in base al quale le risorse vengono mantenute in bilancio per essere versate in entrata e riassegnate negli stati di previsione delle amministrazioni interessate per il finanziamento di progetti innovativi nel settore informatico secondo il disposto di cui all'art. 17, comma 20, della già citata legge n. 148/2013.

Per effetto della disposizione recata dall'articolo 10, comma 10, del decreto-legge n. 98 del 6 luglio 2011 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 111 del 15 luglio 2011, recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria" sono abrogate, a decorrere dal 1° gennaio 2012, tutte le norme che dispongono la conservazione nel conto dei residui, per essere utilizzate nell'esercizio successivo, di somme iscritte negli stati di previsione dei Ministeri non impegnate ai sensi dell'articolo 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al termine dell'esercizio precedente, con l'esclusione delle norme relative ai fondi del personale, al fondo occupazione, al fondo opere strategiche e al fondo per le aree sottoutilizzate (successivamente ridenominato "fondo per lo sviluppo e la coesione").

## 2) Per perenzione

- i residui di parte corrente provenienti dall'esercizio 2012
- i residui inerenti capitoli di spesa in conto capitale, derivanti da importi per i quali lo Stato abbia assunto l'obbligo di pagare o per contratto, o in compenso di opere prestate, o di lavori, o di forniture eseguiti, provenienti da stanziamenti iscritti in bilancio per la competenza relativa all'esercizio finanziario 2012.

Tra le speciali disposizioni derogatorie delle sopracitate regole generali si evidenzia quella prevista dall'art. 6, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150 recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative" che così recita:

"Il termine di conservazione ai fini della perenzione amministrativa delle somme iscritte nel conto dei residui del capitolo 7236 "Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca" dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relative al

progetto bandiera denominato "Super B Factory" inserito nel Programma nazionale della ricerca 2011-2013, nel limite di 40.357.750 euro, è prorogato di un anno in relazione a ciascun esercizio di provenienza delle stesse. Dette somme sono mantenute in bilancio e versate all'entrata del bilancio dello Stato per euro 22.000.000 nell'anno 2014 e per euro 18.357.750 nell'anno 2015 ai fini della riassegnazione, nei medesimi anni, al Fondo per il finanziamento ordinario delle Università statali dello stato di previsione dello stesso Ministero".

Si evidenzia, inoltre, che l'articolo 9, comma 12, del citato decreto-legge n.150/2013 consente, peraltro, anche per l'anno finanziario 2014 l'esercizio della facoltà prevista dall'articolo 30, comma 11, della legge n. 196 del 31 dicembre 2009 in base alla quale il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta adeguatamente motivata dei Ministri competenti, può prorogare i termini di conservazione dei residui passivi relativi a spese in conto capitale, previa valutazione delle cause che ne determinano la necessità, al fine di evitare l'insorgenza di possibili contenziosi.

Con la circolare n. 29 del 12 dicembre 2014 (Proroga di un ulteriore anno dei termini di conservazione dei residui passivi relativi a spese in conto capitale per le leggi di spesa pluriennale e a carattere permanente) sono state fornite le necessarie istruzioni per permettere alle Amministrazioni di avanzare eventuali proposte di conservazione in bilancio dei residui propri relativi alle spese in conto capitale in tempo utile per la predisposizione del Rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2014.

Si fa presente che non possono essere accertati al 31.12.2014 come residui di lettera a) eventuali poste relative a titoli di spesa emessi in conto capitale e da trasportare con provenienza da esercizi al limite di perenzione, giusta decisione della Corte dei Conti n. 26/CONTR/D.REL-S/08 pronunciata in sede di giudizio sul rendiconto generale dello Stato per l'esercizio 2007. Tali poste, pertanto, devono essere inviate in perenzione amministrativa.

**C) Conservazione dei residui di stanziamento (art. 36, comma 2, R.D. n. 2440/1923).**

Il secondo comma dell'articolo 36 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ed integrazioni, nel disciplinare i termini di conservazione in bilancio delle somme stanziare per spese in conto capitale non impegnate alla chiusura dell'esercizio, stabilisce che dette somme possono essere mantenute in bilancio, quali residui, non oltre l'esercizio successivo



a quello cui si riferiscono, salvo che si tratti di stanziamenti iscritti in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio precedente. In tale caso il periodo di conservazione è protratto di un anno.

Peraltro, le Amministrazioni dovranno conservare tra i residui le somme stanziare per spese in conto capitale e non impegnate formalmente alla chiusura dell'esercizio, specificando, in allegato al decreto di accertamento dei residui, le motivate esigenze per le quali si rende necessario procedere alla conservazione, limitandone gli importi a quelli occorrenti all'attuazione dei "Programmi" in corso.

#### D) Conservazione dei fondi relativi a spese in annualità

Per quanto riguarda le modalità di conservazione dei fondi relativi a spese in annualità o a limiti di impegno si fa rinvio alla circolare n. 13 del 5 aprile 2004, riguardante i criteri di gestione dei capitoli di spesa interessati da limiti d'impegno, i quali trovano rispondenza nelle norme contenute nell'art. 30 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché nell'art. 54, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e modificato dall'articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 194/2002 e relativa legge di conversione, nonché, da ultimo, dall'art. 4, comma 177, della legge n. 350/2003.

La richiamata normativa sancisce che dette spese in annualità, in attesa dell'inizio del periodo di ammortamento, sono eliminate dal conto dei residui per essere reinscritte nella competenza degli esercizi terminali, in corrispondenza del relativo piano di ammortamento, sempreché l'impegno formale avvenga entro l'esercizio finanziario successivo alla prima iscrizione in bilancio.

#### E) Residui provenienti dai fondi assegnati in gestione ad Organi periferici ai sensi dell'art. 2 della legge 17 agosto 1960, n. 908.

Per quanto concerne l'accertamento dei residui in gestione ad Organi periferici, le Ragionerie territoriali dello Stato per tutti i capitoli in gestione - tranne quelli riguardanti spese fisse, i cui residui sono accertati secondo la procedura indicata al successivo punto F) - forniranno i relativi prospetti alla corrispondenti Amministrazione periferica, promuovendo la

tempestiva emanazione dei decreti di accertamento dei residui, ai sensi dell'art. 53 della vigente Legge di Contabilità Generale dello Stato.

Tali decreti e le relative dimostrazioni, da compilarli sulla base dei modelli 1 e 2 allegati alla presente circolare, sono trasmessi dalle Amministrazioni periferiche, entro e non oltre il mese di febbraio 2015, alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti ed in copia conforme alla RTS di riferimento, che provvederà sollecitamente ad esercitare il controllo di competenza e darne informazione alla Sezione regionale medesima, secondo le istruzioni già fornite con la nota n. 79092 del 9/10/2014 in principio richiamata.

Nel contempo, copia dei decreti in parola deve essere inviata agli Uffici centrali del bilancio interessati, ai quali, appena possibile, sono comunicati anche gli estremi dell'avvenuta registrazione da parte delle anzidette Sezioni regionali della Corte dei conti.

**F) Accertamento dei residui concernenti spese fisse.**

Com'è noto, all'accertamento dei residui relativi alle spese fisse provvedono gli Uffici centrali del bilancio anche quando siano state disposte assegnazioni di fondi a favore degli uffici periferici.

Relativamente alle spese di cui trattasi, le Ragionerie territoriali dello Stato provvedono, d'intesa con gli Uffici amministrativi aventi attribuzioni decentrate, alla compilazione, per ciascun capitolo, di apposite situazioni in cui, a fronte delle somme definitivamente assegnate, devono indicare l'ammontare dei pagamenti disposti con ruoli di spesa fissa, per la parte incidente sulla competenza, nonché l'importo dei mandati informatici estinti eventualmente emessi in conto competenza.

Inoltre, in separato prospetto, sempre da compilarli distintamente per capitolo e da allegarsi alla predetta situazione, le suddette Ragionerie territoriali indicano i ruoli emessi nel 2014 autorizzanti pagamenti di annualità su impegni assunti negli esercizi precedenti nonché l'ammontare dei mandati informatici estinti, eventualmente emessi in conto residui.

Tali prospetti sono trasmessi alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti da parte delle Ragionerie territoriali dello Stato, unitamente all'elaborato mod. RG-11-SP-MR38 (dimostrazione dei residui passivi derivanti dalla gestione di competenza) che le medesime Ragionerie ricevono direttamente dal Sistema Informativo di questo Dipartimento.

G) Adempimenti da effettuarsi dagli Uffici centrali del bilancio e dalle Ragionerie territoriali dello Stato.

Con riferimento ai residui perenti le Ragionerie territoriali, entro e non oltre il 31 marzo 2015, riscontrata l'esattezza dei dati riportati negli appositi tabulati compilati dal Sistema Informativo di questo Dipartimento, ne trasmettono copia ai competenti Uffici centrali del bilancio, ovviamente vistata per conferma.

Nel caso in cui si rendesse necessario, a seguito di accertate discordanze con i dati rilevabili dagli atti in loro possesso, le predette Ragionerie territoriali effettuano le necessarie operazioni di rettifica nelle scritture del Sistema Informativo in conformità a quanto disposto con circolare n.26 del 24 novembre 2014 dell'IGICS concernente la pianificazione delle operazioni di chiusura per l'esercizio 2014.

Relativamente a tali operazioni, le Ragionerie territoriali dello Stato, accedendo al Nuovo Sistema delle Spese, potranno aggiornare in tempo reale la situazione dei residui perenti e visualizzare nelle Stampe, a partire dalla metà di febbraio, con cadenza quindicinale, una versione corretta dei tabulati in parola. La versione definitiva dovrà essere inviata ai competenti Uffici Centrali del Bilancio opportunamente vistata.

Con la stessa procedura provvedono alle eventuali rettifiche di competenza anche gli Uffici centrali del bilancio che visualizzano sul citato sistema informativo le versioni aggiornate dei predetti tabulati (RG-11-SP-MR72 e RS-11-SC-SAL1).

Gli stessi Uffici centrali del bilancio provvedono a trasmettere i suddetti tabulati definitivi, unitamente a quelli delle Ragionerie territoriali interessate – per le quali, comunque, permane l'obbligo dell'apposizione del visto di competenza – entro il mese di aprile 2015, all'Ispettorato Generale del bilancio Ufficio II. I tabulati dovranno essere trasmessi quali allegati di posta elettronica ([rgs.igb.ufficio2@pec.mef.gov.it](mailto:rgs.igb.ufficio2@pec.mef.gov.it)) con apposita comunicazione email da cui risulti la dichiarazione del Direttore dell'Ufficio centrale del bilancio attestante la regolarità delle risultanze contabili.

In linea con quanto disposto dalla circolare n. 26/2014 (Pianificazione delle operazioni di chiusura per le operazioni finanziarie 2014. Area spese) si richiama il termine del 27 febbraio 2015 quale data entro la quale le Amministrazioni periferiche dovranno trasmettere alle competenti Delegazioni regionali della Corte dei conti ed alle Ragionerie territoriali dello Stato i

decreti di accertamento dei residui relativi alle quote di stanziamento in tutto o in parte assegnate agli uffici periferici investiti di funzioni decentrate, ai sensi della legge 17 agosto 1960, n. 908.

Resta fissato al 31 marzo 2015 il termine entro il quale le Amministrazioni centrali dello Stato devono trasmettere i DAR, come sopra ricordato, in originale alla competente sezione centrale di controllo della Corte dei conti, ed in copia conforme agli Uffici centrali del bilancio, unitamente alla documentazione giustificativa delle quote di stanziamento non assegnate in gestione agli organi periferici.


Gli UCB, come già indicato, provvederanno sollecitamente ad esercitare il controllo di competenza e darne informazione alla Corte medesima, secondo le istruzioni già fornite con la richiamata nota n. 79092 del 9/10/2014 .

Per quanto concerne gli elaborati relativi alla chiusura delle scritture dell'anno finanziario 2014, ivi compresi quelli necessari per la predisposizione dei decreti di accertamento dei residui, si fa rinvio alle istruzioni impartite con la citata circolare n. 26/2014 dell'IGICS e relativo manuale concernente la pianificazione delle operazioni di chiusura.

Per la chiusura del consuntivo dell'esercizio 2014, le operazioni connesse con l'assunzione di impegni formali per l'esercizio decorso, ai sensi degli articoli 272 e seguenti del R.D. 23 maggio 1924, n.827, devono essere disposte entro il 30 gennaio 2015, ovvero improrogabilmente entro il 2 marzo 2015 per i soli provvedimenti assunti al protocollo nel mese di dicembre 2014 ed oggetto di formale osservazione da parte degli uffici di controllo, per i quali non si è ancora conclusa la procedura di controllo di cui agli articoli 8 e 10 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.

Ai fini della puntuale applicazione delle presenti disposizioni, gli UCB terranno comunque presente che sarà possibile effettuare l'immissione di ulteriori dati soltanto nel caso di impegni conseguenti a decreti di variazione di bilancio adottati in attuazione di provvedimenti legislativi pubblicati nel mese di dicembre 2014.

Il Ragioniere Generale dello Stato



ALLEGATO 1

Il Direttore dell'Ufficio di .....

VISTO l'art. 53 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, come sostituito dall'art. 6 della legge 9 dicembre 1928, n. 2783;

VISTO l'art. 275 del regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827, come modificato dall'art. 2 del D.P.R. n. 656/1976;

VISTO l'art. 2 della legge 17 agosto 1960, n. 908;

VISTA l'unita dimostrazione con i relativi allegati prescritti dal predetto art. 275 con la quale si accerta in Euro..... la somma da conservarsi in conto residui per impegni riferibili alla competenza **dell'unità di voto**.....capitolo n.....denominazione.....

.....  
per l'anno finanziario ..... dello stato di previsione della spesa del Ministero..... per la quota assegnata in gestione all'Ufficio di .....

D E T E R M I N A

La somma da conservarsi in conto residui per impegni riferibili al capitolo n..... denominato come nelle premesse, dell'anno finanziario..... ammonta ad Euro..... L'anzidetta somma sarà da trasportare al capitolo n. ....dell'anno finanziario .....

Il presente decreto sarà trasmesso alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti di .....per la registrazione.

Il Direttore dell'Ufficio di ....., li.....

Registrato alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti di ..... il.....

Registro.....Foglio.....

**ALLEGATO 2**

Ragioneria Territoriale dello Stato di.....

Dimostrazione delle somme accertate da iscriversi come residuo nel conto consuntivo della competenza dell'anno finanziario ..... concernente la determinazione delle somme da conservare per impegni assunti sul capitolo del medesimo anno finanziario:

- |  |            |
|--|------------|
| 1) somme riferibili a mandati informatici emessi e non pagati e ad ordini di accreditamento trasportati  | Euro       |
| 2) somme riferibili ad impegni registrati nelle scritture della Ragioneria in base ad atti formali   | Euro       |
| 3) somme riferibili ad ordinativi trasportati e relativi a ordini di accreditamento per i quali non è consentito il trasporto nonché somme riferibili ad impegni assunti dai funzionari delegati e per i quali non è stato disposto il relativo pagamento (mod. 62 C.G.) | Euro       |
| 4) somme riferibili a spese di giustizia, alle vincite al lotto, a quelle di cui alla lettera l) dell'art. 273 del regolamento di contabilità nonché ad ogni altra spesa non precedentemente indicata  | Euro       |
| 5) residui di stanziamento conservati ai sensi dell'art. 36, comma 2, della legge di c.g.s. (come modificato dall'art. 1, comma 6, della legge n. 246/2002 )   | Euro _____ |

Tot. Euro

....., li.....